

Edizione di martedì 19 giugno 2018

ACCERTAMENTO

Il termine per l'accertamento decorre dal sostenimento della spesa
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Il professionista non deduce l'ammortamento dell'immobile
di Fabio Garrini

CONTROLLO

Le attestazioni della direzione acquisite dal revisore
di Francesco Rizzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criterio della commessa completata: doppio binario civilistico-fiscale
di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

Ricostruzione del reddito di impresa attraverso l'accertamento induttivo
di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

ACCERTAMENTO

Il termine per l'accertamento decorre dal sostenimento della spesa

di Alessandro Bonuzzi

Il termine per l'accertamento di **costi deducibili in più anni** decorre dal periodo d'imposta di **sostenimento**, non rilevando, invece, le singole imputazioni dell'onere frazionate negli anni. Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la [**sentenza n. 9993/2018**](#).

La vicenda trae origine da un **avviso di accertamento** Irpef e Irap per l'anno **2007**, notificato il 5 dicembre 2011, teso al recupero a tassazione di **quote di ammortamento**, la cui **prima rata** è stata imputata nel **1998**, del valore dei beni (acquedotto di proprietà del Comune) oggetto di **concessione d'uso** per la durata di 29 anni.

La **CTR** della **Lombardia** ha ritenuto legittima la ripresa dell'Agenzia; di conseguenza, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'[**articolo 43 D.P.R. 600/1973**](#), per non aver la Commissione di secondo grado riscontrato l'**intervenuta decadenza** del potere impositivo del Fisco.

Al riguardo, va ricordato che:

- **fino** al periodo d'imposta **2015**, gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il **31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- **dal** periodo d'imposta **2016**, invece, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il **31 dicembre del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, in ipotesi di regolare presentazione della dichiarazione, il **2016 può essere accertato fino al 31 dicembre 2022**.

Si trattava quindi di stabilire se, in ipotesi di **costi** che danno luogo a **deduzione frazionata** in più anni (nella specie **costi ammortizzati**), la decadenza dell'accertamento fosse maturata:

- con il decorso del 31 dicembre del 4° anno successivo a quello della dichiarazione di **ciascun specifico rateo** (come sostenuto dall'Agenzia) e, quindi, per la quota di

- ammortamento dedotta nel 2007, con il decorso del **31 dicembre 2012** ovvero
- con il decorso del 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui il **costo** è stato **sostenuto** e l'**ammortamento** è **iniziato** a decorrere (come sostenuto dal contribuente) e, quindi, con il decorso del **31 dicembre 2003**.

A parere della Cassazione, sebbene “*la prima soluzione sembrerebbe trovare apparente conforto in una meccanicistica applicazione del criterio di autonomia dei periodi d'imposta, secondo quale a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ... Deve, tuttavia, osservarsi che il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente, atteso che, come ha posto ben in evidenza la giurisprudenza in tema di efficacia espansiva del giudicato su annualità diversa da quella oggetto del decisione definitiva (cfr. Cassazione n. 4832/2015, 21395/2017), esso non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive*”.

Peraltro, ha osservato sempre la Suprema Corte, il sistema, per essere **coerente** con l'orientamento della **Corte Costituzionale** ([sentenza n. 80/2005](#)), non deve lasciare il **contribuente esposto** all'azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati, eccedenti quelli indicati dall'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#).

“*Ne discende che, in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio, venendosi, altrimenti, a violare lo stesso dictum di Corte Costituzionale 280/05; è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa*”.

Per rafforzare il proprio indirizzo, la pronuncia in commento richiama, poi, la **sentenza della Cassazione n. 3304/1999**, secondo cui la rettifica della **quota d'ammortamento**, non preceduta dal **disconoscimento** dell'**iscrizione originaria** nel bilancio del costo da ammortizzare, una volta scaduto il termine per l'accertamento dell'anno di sostenimento, **non** sarebbe più **possibile** a meno che **non dipenda da un'erronea determinazione** (perché superiore a quanto inizialmente previsto, o malamente calcolata).

Quindi, calando il principio al caso concreto oggetto della controversia, atteso che:

- l'**iscrizione** in bilancio del diritto di **concessione d'uso** è stata effettuata nel **1998** e
- le quote di **ammortamento** sono state **dedotte** negli anni successivi fino al 2007, che è l'anno oggetto di contestazione,

è **precluso all'Ufficio rettificare nel 2011** (anno di notifica dell'accertamento per l'esercizio

2007) le **quote di ammortamento dedotte**, non ricorrendo affatto la fattispecie dell'errato calcolo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Il professionista non deduce l'ammortamento dell'immobile

di Fabio Garrini

Nelle risposte fornite **dall'Agenzia delle Entrate** viene confermata la tesi più rigorosa e letterale che **esclude dall'ammortamento gli immobili strumentali acquisti dai professionisti**: come avevamo argomentato poco più di un mese fa ([**Per l'acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing**](#)) la modifica normativa introdotta nel 2014 che consente di **dedurre i canoni di locazione finanziaria** di un immobile destinato all'attività da parte del professionisti non può essere estesa alle **quote di ammortamento**.

Secondo l'Amministrazione finanziaria **la lettera della norma non è suscettibile di interpretazione estensiva**.

Ammortamenti e leasing su immobili

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la **L. 147/2013** è intervenuta modificando l'[**articolo 54, comma 2, Tuir**](#) e stabilendo che **"La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni"**.

Già da subito venne notato come la differenza rispetto al trattamento fiscale delle **quote di ammortamento** risultasse **del tutto ingiustificata**, ma pareva eccessivamente **arduo** (seppur ragionevole) proporre una interpretazione estensiva della disposizione, allargando il beneficio anche agli immobili acquisiti in proprietà.

Su tale punto l'Agenzia ha fornito la propria posizione, **bloccando qualunque apertura** e affermando che **"in mancanza di un'espressa previsione normativa, resta, invece, a tutt'oggi preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1° gennaio 2010."**

Il primo aspetto che occorre sottolineare è che **talvolta l'Agenzia assimila il leasing ai beni in proprietà, mentre in altri casi no**.

Personalmente mi chiedo perché i **semplificati per cassa** debbano dedurre i **canoni di leasing** per competenza (su indicazione della [**circolare AdE 11/E/17**](#), malgrado l'[**articolo 66, comma 2, Tuir**](#) si limiti a richiamare l'[**articolo 102 Tuir**](#) con esclusivo riferimento agli ammortamenti), mentre i professionisti **non possano assimilare i beni in proprietà al leasing** per il solo fatto che l'[**articolo 54 Tuir**](#) non menzione specificamente gli ammortamenti.

Se assimilazione deve esserci, anche a livello interpretativo, che vi sia in ogni situazione.

Convince poco anche la **giustificazione** "di sistema" che l'Agenzia propone per sostenere la propria tesi: *"L'indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l'acquisto diretto dell'immobile strumentale risulta, tuttavia, contemporanea alla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene, in quanto, coerentemente con i chiarimenti resi nella citata risoluzione 13/E del 2010, devono ritenersi, per ragioni di simmetria fiscale, parimenti irrilevanti nella formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze o le minusvalenze realizzate per effetto della estromissione dei suddetti immobili dal regime del reddito di lavoro autonomo."*

L'Agenzia afferma quindi che l'**indeducibilità della quota di ammortamento** è giustificata dall'**irrilevanza** della **plusvalenza** che si verrà a generare in sede di futura cessione dell'immobile; questo è senz'altro vero, ma è altrettanto vero che **non vi è rilevanza neppure per le plusvalenze relative alla cessione di immobili acquistati dal 2010 al 2013** (si veda sul punto quanto affermato dalle istruzioni alla compilazione del quadro RE di Redditi 2018), periodo nel quale anche la sottoscrizione del **contratto di leasing** dell'immobile **non** offriva il diritto ad alcuna **deduzione** (quindi in un periodo nel quale **acquisto in proprietà** e in **leasing** erano **assimilati**).

Peraltro, il **collegamento** tra **deduzione del costo** dell'immobile e **tassazione del differenziale** che si verrà a generare al momento della cessione non pare dirimente: infatti, **la cessione del contratto di leasing genera (eventualmente) una sopravvenienza attiva**, fattispecie imponibile oggi **non prevista nell'ambito del reddito professionale**.

Quindi, se si intende giustificare l'**indeducibilità dell'ammortamento** con l'**irrilevanza della plusvalenza**, come dovrebbe essere coordinata la deduzione del canone di competenza con la sopravvenienza rilevata al momento della cessione del contratto, posto che **questa non risulta parimenti tassata**?

In conclusione, **non vi sono motivi che giustifichino il diverso trattamento tra immobili in proprietà e quelli in leasing**, se non la lettera della norma.

Inutile dire che è necessario l'intervento di un Legislatore più attento. A meno che l'intenzione non sia quella di agevolare la soluzione del **leasing**, ma questa sarebbe un'interpretazione eccessivamente maliziosa.

Master di specializzazione

**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Le attestazioni della direzione acquisite dal revisore

di Francesco Rizzi

Nell'ambito dell'attività di **revisione** finalizzata all'espressione del **giudizio** sul bilancio, i **principi** di revisione prescrivono che il **revisore** (o il **sindaco-revisore**) **debba** chiedere apposite **attestazioni scritte** alla **direzione** oppure, ove **appropriato**, ai **responsabili** delle attività di **governance**.

Le disposizioni **basilari** e di **riferimento** in materia di **attestazioni scritte** sono contenute nel **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580**, anche se in **altri** principi di **revisione** internazionale (più precisamente, in ben **dieci** principi) si trovano **specifiche regole** dettate per determinati **“casi specifici”** in cui il revisore **deve** farsi rilasciare apposite **attestazioni scritte** dalla Direzione. Proprio l'**appendice 1** del predetto principio **Isa Italia n. 580** elenca tutti i **paragrafi** degli altri principi di revisione in cui si trovano tali **“casi specifici”** (inerenti le attività di revisione relative alla **valutazione** degli **errori** identificati, alle **parti correlate**, alle **frodi**, ecc.).

Con specifico riferimento alle regole **basilari** disposte dal **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580**, si evidenzia che il **revisore legale** (o il **sindaco-revisore**), al **termine** del proprio lavoro (e quindi nella fase di **“final”** e, in particolare, all'interno delle attività finali di **reporting**), **deve** richiedere apposite **attestazioni scritte** ai **soggetti** che all'interno della **società** assoggettata a revisione legale hanno un livello di **responsabilità** appropriato e una **conoscenza** adeguata delle **tematiche** affrontate dalla **revisione**. Tali soggetti sono **identificati** dai principi di revisione nella **“direzione”** ovvero, ove **appropriato**, nei **“responsabili** delle attività di **governance”**.

Pertanto, nell'ordinamento **italiano** i soggetti cui fare **riferimento** e a cui chiedere il rilascio dell'attestazione saranno il **consiglio di amministrazione**, l'**amministratore delegato**, l'**amministratore unico** (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo **tradizionale** o **monistico**), il **consiglio di gestione** (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo **dualistico**) oppure ancora il **direttore amministrativo** o **finanziario**.

Per quel che concerne la **funzione** delle **attestazioni** scritte, secondo il predetto **principio** di revisione esse costituiscono **elementi probativi necessari ma non sufficienti**, nel senso che se da un lato rappresentano **informazioni** che devono essere **necessariamente** assunte dal revisore quali elementi probativi a **supporto** delle **conclusioni** raggiunte, dall'altro lato hanno un **valore** analogo a quello delle **risposte** ottenute a seguito delle **indagini** e pertanto **non** sono di per sé **sufficienti** ed **esaustive** ai fini di un **adeguato** riscontro sugli **aspetti** cui si riferiscono. Il revisore, quindi, **deve** acquisirle ma **non** può basarsi **solo** su di esse.

Quanto al **contenuto** delle attestazioni, attraverso di esse la direzione **dichiara**

- di aver **adempito** alle proprie **responsabilità** relativamente alla redazione del **bilancio**, rispettando il **quadro normativo** sull'informazione finanziaria **applicabile**, come stabilito anche nella lettera di **incarico** di revisione;
- di avere **fornito** al revisore tutte le **informazioni** pertinenti e di avergli consentito **l'accesso**, come concordato anche nella lettera di **incarico** di revisione;
- che **tutte** le operazioni sono state **registerate** e riflesse sul **bilancio**.

Alle superiori dichiarazioni **possono** (e, in taluni casi, **devono**) aggiungersi le **altre attestazioni** che il revisore

- **può** ritenere **appropriato** acquisire secondo il proprio **giudizio professionale** (ad esempio, con riferimento ad una o più **asserzioni** specifiche contenute nel **bilancio**);
- **deve** acquisire secondo quanto disposto dagli **altri** principi di revisione internazionale (diversi dall'Isa Italia n. 580) che ne ritengono **appropriata** l'acquisizione, come sopra chiarito.

Un **facsimile** di attestazione che utilmente mette **insieme** sia il contenuto richiesto dal **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** che quello richiesto dagli **altri principi** di revisione internazionale, è quello allegato al **capitolo 22** del volume recentemente edito dal **CNDCEC** dal titolo **“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”**.

Oltre a questo, altri **facsimili** utilizzabili ai fini della formalizzazione delle **carte di lavoro** del revisore sono quelli allegati al **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** e al **documento di ricerca n. 214** edito a marzo 2018 da **ASSIREVI**.

Le **attestazioni** devono inoltre riportare una **data** quanto più **prossima** possibile, ma **non** successiva, alla data della **relazione** di revisione sul bilancio.

Ciò in quanto:

- il giudizio del revisore **non** può essere espresso **prima** di aver **acquisito** anche tali attestazioni, essendo quest'ultime elementi probativi **necessari** (come sopra detto);
- il revisore è **interessato** anche agli **eventi** verificatisi **fino** alla data della **relazione** di revisione che possono comportare una **rettifica** o un'**informativa** nel bilancio.

Per quanto attiene invece alla **forma** delle attestazioni, esse devono essere formalizzate come **lettere di attestazione** rilasciate dalla società assoggettata a revisione, **indirizzate** al revisore legale e **sottoscritte** dal legale rappresentante (e, in genere, anche dal **responsabile amministrativo**). Nella **prassi** comune è lo stesso revisore che **prepara** la lettera e la fornisce alla direzione, chiedendo di sottoscriverla e di inviarla nuovamente al revisore, solitamente attraverso una **modalità** che ne garantisca l'attribuzione di una data certa.

Infine, si segnala che il **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580** si occupa anche di alcuni **casi particolari**, quali:

- necessità di richiesta di un'**attestazione aggiornata** rispetto a quella rilasciata in precedenza (cfr. par. A16);
- presenza di **dubbi sull'attendibilità** di quanto attestato dalla direzione (cfr. par. 16, 17 e 18);
- attestazione **non fornita** nonostante la specifica richiesta (cfr. par. 19);
- attestazione **modificata** rispetto a quella fornita dal revisore (cfr. par. A27);
- il **raro** ma possibile caso dell'**impossibilità** di esprimere un **giudizio** (cfr. par. A7 e A26).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criterio della commessa completata: doppio binario civilistico-fiscale

di Fabio Landuzzi

L'aggiornamento del documento **“La fiscalità delle imprese Oic Adopter”** edito dalla **Fondazione Nazionale Commercialisti** e pubblicato il 24 aprile 2018 contiene, come abbiamo già avuto modo di commentare, una sezione dedicata ad alcune fattispecie contabili e fiscali abbastanza frequenti nella prassi professionale e perciò ritenute di comune interesse.

Fra i casi affrontati, uno di essi riguarda il tema della **valutazione delle commesse (opere ultrannuali)** e del **regime fiscale** applicabile in modo particolare quando, in bilancio, il **lavoro in corso su ordinazione** viene iscritto applicando il **criterio della commessa completata**.

La prima questione che si pone è quella relativa alla rilevanza o meno, ai fini fiscali, della valutazione dell'opera ultrannuale compiuta con il **criterio della commessa completata**.

Infatti, l'**Oic 23, par. 43**, prescrive le condizioni al ricorrere delle quali l'opera viene valutata in bilancio con il **criterio della percentuale di completamento**; se queste **condizioni non sono verificate**, va da sé che in bilancio la commessa, seppure di durata ultrannuale, viene **rilevata con il criterio della commessa completata**.

Di contro, ai fini fiscali, l'**articolo 93 Tuir** prescrive che la valutazione delle opere ultrannuali avvenga invece sempre con il **criterio della percentuale di completamento**.

Si pone quindi la questione di come coordinare l'**articolo 93 Tuir** con il **principio di derivazione rafforzata** affermato dall'**articolo 83 Tuir**, ogni qualvolta l'adozione del **criterio della commessa completata** sia compiuta da parte di una **società Oic Adopter**, non microimpresa, nel proprio bilancio in dipendenza della **corretta applicazione del principio contabile Oic 23**.

Il punto è: si tratta di un aspetto inherente la **qualificazione, classificazione ed imputazione temporale**, tale da rientrare nei canoni della **derivazione rafforzata**? Oppure, si tratta comunque di un **fenomeno “valutativo”** così che la norma fiscale non viene disinnescata dal comportamento contabile quand'anche questo fosse adottato in modo del tutto regolare?

Nelle risposte fornite a **Telefisco 2018**, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che, in questo caso, la **norma fiscale** avrebbe dovuto **continuare ad essere applicata**, così che l'opera ultrannuale dovrebbe essere comunque valorizzata con la **percentuale di completamento**, determinandosi un fenomeno di **doppio binario civilistico fiscale**.

Ora, il **documento** della **FNC** ritorna su questo tema evidenziando come la conclusione raggiunta dall'Amministrazione Finanziaria sia da **condividere** in quanto l'aspetto che contraddistingue la fattispecie in esame è **strettamente valutativo, e non qualificatorio**.

Di conseguenza, ove in forza della rigorosa applicazione del **principio contabile Oic 23** la società dovesse valorizzare l'opera ultrannuale con il **criterio della commessa completata**, ne deriverebbe necessariamente un **doppio binario civilistico fiscale**.

Un **secondo aspetto** trattato dal **documento** della **FNC**, sempre attinente gli effetti della **derivazione rafforzata** sulla valutazione delle **opere ultrannuali**, riguarda la rilevanza o meno degli effetti della **“combinazione e suddivisione dei lavori in corso su ordinazione”**.

È il caso trattato ai **par. 48 – 50 del principio contabile Oic 23**, e si riferisce alle situazioni in cui la commessa viene **suddivisa più fasi o più opere**, poiché ricorrono le condizioni specificamente elencate al par. 49; in queste circostanze è possibile utilizzare civilisticamente **corrispettivi frazionati per alcune fasi** per determinare i **ricavi maturati e /o valutare le opere per dette fasi**.

In questa circostanza, trattandosi di **un aspetto afferente la qualificazione e l'imputazione temporale**, a condizione che si resti nell'ambito del **criterio della percentuale di completamento**, il documento della FNC ritiene, in modo condivisibile, che il **valore della commessa iscritto in bilancio trovi piena rilevanza anche ai fini fiscali**.

Master di specializzazione

DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Ricostruzione del reddito di impresa attraverso l'accertamento induttivo

di **EVOLUTION**

L'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39 comma 2 D.P.R. 600/1973 può ricostruire induttivamente il reddito di impresa sulla base di presunzioni cd. "semplicissime", prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le caratteristiche peculiari dell'accertamento induttivo.

Un accertamento è qualificabile come **induttivo puro** (o extracontabile) quando la rettifica del **reddito d'impresa** (o di **lavoro autonomo**) prescinde dalle **risultanze contabili** a causa della **gravità, numerosità e ripetitività** delle **omissioni** e delle **false/ inesatte indicazioni** ivi riscontrate, ovvero delle **irregolarità formali** rilevate nei **registrie** nelle **altre scritture contabili obbligatorie**.

Il metodo induttivo si sostanzia pertanto in una ricostruzione del reddito d'impresa operata *"sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a (...) conoscenza"* dell'ufficio, con facoltà, per quest'ultimo, *"di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti"*, utilizzando anche **presunzioni** cd. "**semplicissime**", prive cioè dei requisiti di **gravità, precisione e concordanza** stabiliti dall'[**articolo 39, primo comma, lettera d\) del D.P.R. 600/1973.**](#)

La ricostruzione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di **quantificazione e qualificazione** della base imponibile che prescindono dalle informazioni o dalla documentazione proveniente dallo stesso, con l'attribuzione all'Amministrazione finanziaria di poteri di accertamento **particolarmente incisivi, finalizzati a contrastare le ipotesi più gravi di violazione degli obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostanziale**.

L'esercizio di tale potere non è tuttavia discrezionale ed il legislatore ha ritenuto opportuno individuare ([articolo 39, secondo comma, D.P.R. 600/1973](#)) tassativamente i presupposti in presenza dei quali tale strumento può essere utilizzato: l'ufficio, infatti, deve innanzitutto **dimostrare la presenza delle condizioni che consentono il configurarsi dell'inattendibilità della contabilità e successivamente individuare gli elementi che legittimano la pretesa erariale.**

La mancanza delle summenzionate condizioni applicative determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

Anche in presenza di gravi inadempienze e violazioni, l'accertamento con metodo induttivo non può comunque mai rappresentare un'**arbitraria** modalità di determinazione dell'imponibile, giacché lo stesso, non avendo natura sanzionatoria, deve essere sempre **funzionale** all'attuazione del **principio di capacità contributiva**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

GLORIA AGLI EROI DEL MONDO DEI SOGNI



Giancarlo Liviano D'Arcangelo

Il Saggiatore

Prezzo – 26,00

Pagine – 304

Lo sport più bello del mondo. Competizione, gloria, illusione, fallimento, speranza, ribaltamenti improvvisi del destino apparente. Emozioni compresse in novanta minuti, generate da un dribbling, da una parata salvifica, da un tunnel, da un passo di danza risolutivo davanti alla porta avversaria. C'è la vita intera a pulsare sul prato verde quando una partita di calcio ha inizio: la vita intera alleggerita dal dolore. Perché nel calcio, come in ogni mondo di sogno, può esistere sofferenza, forse patimento, ma mai dolore. Proprio come tutti i mondi di sogno, anche il calcio ha i suoi principi eroi, i depositari dell'epica. Campioni resi mitici da vittorie indimenticabili, come Pelé o Maradona, o geni talentuosi allergici alla vittoria, ma capaci di sublimare se stessi in un gesto. Principi visti alla tv mille volte, e mille volte attesi, ammirati, denigrati, imitati. Adoni e meno adoni, cecchini, gentiluomini, mediani, rari fuoriclasse. Come capitan Scirea, il Temistocle del calcio, a detta di tutti il giocatore più corretto e nobile che abbia mai fatto ingresso in uno stadio. O il portiere rumeno Ducadam, grande per spalle e per coraggio, che con una serie formidabile di parate ai rigori portò la Steaua Bucarest alla vittoria del titolo europeo. O come i cavalieri che fecero l'impresa, gli undici che tinsero di azzurro la notte di Berlino, nel 2006. Sono loro, da un secolo, a iniettare la magia dell'epica in chi li guarda da lontano. Sono loro a generare, per spirito di emulazione, aspiranti principi molto più piccoli. Ragazzini di tutto il mondo che per strada, in un cortile chiuso tra quattro alveari o su una lingua di terra battuta, provano a ricreare le grandi sfide impresse nel loro cuore e nella loro mente. Sono loro a generare fortezze immaginarie, parchi

giochi privati, l'isola che non c'è sotto casa. Sono loro a far sentire eroico anche un bambino di otto anni che costruisce uno stadio in miniatura in salotto, uno stadio completo in proporzione perfetta, spalti, pubblico, riflettori, porte pronte a gonfiarsi, tutto perché si possa, ancora una volta, accendere il massimo della fantasia. Dopo aver esplorato – attraverso una lingua che è sisma, sussulto e meraviglia – i volti e i luoghi di acciaio e di carbone dell'industria italiana, Giancarlo Liviano D'Arcangelo sceglie di leggere il mondo contemporaneo attraverso l'universo simbolico del calcio. In Gloria agli eroi del mondo di sogno, aneddoti intimi e ricordi personali si intrecciano a immagini iconiche che hanno fatto la storia d'Italia, per sempre impresse nella memoria popolare. Dalle prove iniziatriche al campetto della stazione alla corsa folle di Tardelli al Mondiale '82, l'autore ci accompagna alla scoperta del calcio come universo mitico, fantasioso e carnevalesco, un vero mondo di sogno in cui tutto è possibile, e lo fa con ironia pungente e afflato lirico, fino all'interrogativo ultimo: il calcio resterà davvero sempre lo stesso, ovvero il regno del genio e dell'imprevisto? Il genio, il talento individuale, resteranno il fattore determinante anche in quello ubiquo e ipertecnologico di oggi? Oppure certe gesta appartengono ormai a un passato tanto mitico quanto remoto?

TOGLIAMO IL DISTURBO



Paola Mastrocola

Guanda


Prezzo – 12,00

Pagine – 288

«Questo libro è una battaglia, perché la cultura non abbandoni la nostra vita e prima di ogni altro luogo la nostra scuola, rendendo il futuro di tutti noi un deserto. È anche un atto di accusa alla mia generazione, che ha compiuto alcune scelte disastrose e non manifesta oggi il minimo pentimento.» Con queste parole Paola Mastrocola presentava un anno fa il suo libro, concepito e scritto come un attacco, appunto, ai vizi e ai ritardi dell'insegnamento nel nostro Paese, responsabili principali delle carenze culturali e linguistiche di cui soffrono i giovani ai giorni nostri. Ma Togliamo il disturbo assume in realtà un significato più vasto, cogliendo e illustrando una situazione diffusa: la caduta, in Italia e non solo, di quella cultura umanistica che ha formato innumerevoli generazioni. Per tali ragioni questo libro incisivo ha toccato la sensibilità di tanti

lettori, e ha acceso un dibattito che è tutt'ora in corso.

PIPPO FAVA



Massimo Gamba


Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,50

Pagine – 280

Come si diventa un eroe? Giuseppe Fava, per tutti Pippo, nella sua vita non si deve essere mai posto questa domanda. Ma quando, giornalista e scrittore all'apice della fama, sceglie di tornare in Sicilia per raccontare la sua Catania, la semplice scelta di fare con passione il proprio mestiere diventa una sfida eroica, lanciata contro il sistema di potere mafioso che governa la città. *Il Siciliano* racconta questa sfida, portata avanti prima con l'esperienza del *Giornale del Sud* e poi con quella de *I Siciliani*, rivista senza soldi e senza padroni, che fin dal primo numero esprime una forza di denuncia travolgente e diventa in poco tempo un insuperato esempio di giornalismo antimafia. Pippo Fava pagherà con la vita, e il potere criminale cercherà di ucciderlo una seconda volta, seminando sospetti, calunnie e menzogne sulla sua morte. Troverà giustizia solo dieci anni dopo, quando l'antieroe che amava la vita e odiava Cosa nostra si sarà trasformato, suo malgrado, in un eroe. *Il Siciliano* ricostruisce gli ultimi anni della sua vita, raccontando la lotta, titanica e disperata, in nome della libertà di stampa, unica arma che, ieri come oggi, può cambiare la realtà.

SOTTO GLI ALBERI



Thomas Hardy

Fazi editore

Prezzo – 17,00

Pagine – 238

Dick Dewy, figlio di un carrettiere e suonatore di violino, fa parte del coro della parrocchia di Mellstock, piccolo paesino immerso nella campagna inglese. Il giorno in cui il coro si esibisce alla scuola del paese, s'innamora a prima vista di Fancy Day, l'affascinante direttrice. Ma non è l'unico: dovrà infatti vedersela con numerosi altri pretendenti, fra i quali il nuovo vicario, il giovane e intraprendente Mr Maybold. Questi, oltretutto, animato da un desiderio di modernizzazione, è anche intenzionato a sostituire il vecchio coro e i suoi anziani membri con un organo meccanico. La battaglia per la sopravvivenza del coro sarà dura e costellata di peripezie. Ambientato in una splendida campagna inglese, *Sotto gli alberi*, dai toni allegri e idilliaci, è il più divertente tra i romanzi di Hardy e attinge con grande capacità affabulatoria alla migliore tradizione umoristica inglese. Tuttavia, la storia non manca di un retrogusto amaro, pervasa dalla consapevolezza di un mondo che, suo malgrado, sta diventando anacronistico. Scritto nel 1872 e periodicamente revisionato fino al 1912, il romanzo costituisce un importante passaggio all'interno dell'opera di Thomas Hardy, uno dei vertici assoluti della narrativa inglese, autore di classici intramontabili.

FA TROPPO FREDDO PER MORIRE



Christian Frascella

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 336

C'è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Fuori, un quartiere multietnico che assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore destinato a lasciare il segno: Contrera, un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai di una vita buttata all'aria con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni. Tra poliziesco e commedia, *Fa troppo freddo per morire* è un *comedy* senza molti paragoni, una miscela tutta nuova. Inizi a leggerlo e provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui l'indagine, poi le disavventure sentimentali del protagonista, fai insieme a lui il bilancio della tua vita, stai attento a un altro indizio. E alla fine – grazie alla qualità della scrittura – vorresti che il viaggio non fosse finito. Come può essere un quartiere di Torino che si chiama Barriera di Milano? Un avamposto verso il resto del mondo. Infatti, da roccaforte operaia si è trasformato in una badele multietnica. È qui, in una lavanderia a gettoni gestita da un magrebino, che Contrera riceve i suoi clienti. Accanto a un piccolo frigo pieno di birre che provvede a svuotare sistematicamente. I suoi quarant'anni li ha trascorsi quasi tutti per quelle strade. Faceva il poliziotto ma si è fatto cacciare per una brutta storia di droga, ora fa l'investigatore privato senza ufficio ma non senza fantasia. Ha una Panda Young da un quinto di secolo: e quello è «il rapporto più duraturo che abbia mai avuto nella vita». La sua ex moglie lo detesta e la figlia adolescente si rifiuta di rivolgergli la parola. Ad amarlo restano giusto la sorella e i due nipoti, divertiti dalla sua eccentricità. Quando Mohamed, il proprietario della lavanderia, gli chiede di aiutare un ragazzo che si è indebitato con una banda di albanesi, Contrera non può certo tirarsi indietro. Ma come in ogni poliziesco che si rispetti, le cose sono molto più complicate di quanto sembri a prima vista: e quando salta fuori il primo cadavere, Contrera capisce di essersi ficcato in un pasticcio nel quale finirà per rischiare non solo la pelle.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by vando, delectivo / firebox